



No all'utilizzo dei docenti di sostegno come tappabuchi

All'interno delle *Linee Guida concernenti la definizione delle modalità [...] per l'assegnazione delle misure di sostegno*, allegate al (e dunque parte integrante del) Decreto Interministeriale 182 del 29/12/2020, il Ministero dell'Istruzione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ribadisce e rafforza la vasta e abbastanza uniforme casistica giuridica riguardante la non legittimità dell'utilizzo improprio dell'insegnante di sostegno come "sostituto" dell'insegnante curricolare. Nella parte dedicata all'eventuale richiesta di aumento del numero di ore di sostegno, vengono esclusi

*«categoricamente **impieghi impropri** come l'uso della risorsa sostegno per attività di supporto destinate genericamente a tutta la classe senza nessun riferimento agli obiettivi del singolo PEI, o per altre esigenze della scuola non immediatamente riferibili all'alunno/a titolare del PEI, quali ad esempio la possibilità di sostituire docenti assenti».*

L'utilizzo dell'insegnante di sostegno come "tappabuchi" è considerato «improprio». Ciò basta a chiudere l'annosa *querelle* che, nella confusione dei pronunciamenti giuridici (tutti comunque concordi con le indicazioni dell'ultima e autorevole fonte del DI) aveva dato luogo a fantasiose e improbabili interpretazioni.

Proponiamo di seguito, e solo come riferimento generale, un breve prospetto dei pronunciamenti pregressi. Sull'intera questione è disponibile un approfondimento redatto dai Cobas scuola di Pisa, [scaricabile qui](#) .

Siamo a disposizione per eventuali dubbi e ulteriori consulenze in materia.

Esecutivo provinciale Cobas scuola di Pisa

Car* compagn*,

sottoponiamo alla vostra attenzione alcune questioni relative all'utilizzo illegittimo degli insegnanti di sostegno in sostituzione dei colleghi curricolari assenti. Si tratta, come è noto, di una battaglia storica dei Cobas scuola volta da un lato a lottare per garantire i diritti costituzionalmente garantiti degli alunni e delle alunne con disabilità, dall'altro a far sì che docenti e scuole prendano coscienza del problema con l'auspicio di coordinare azioni comuni su tutto il territorio pisano.

Spesso su diversi articoli di riviste specializzate si leggono opinioni molto discutibili che giustificano l'utilizzo illegittimo di docenti di sostegno come tappabuchi invocando, come spesso succede quando bisogna coprire la scandalosa mancanza di investimenti nelle scuole, l'ormai classico stato di emergenza che non sembra avere mai fine. Stante che questi articoli sono dei **pareri** e non fanno **giurisprudenza** (quindi in caso di ricorso contro la scuola non si potrà certo invocarli a difesa), vorremmo fornire alcuni spunti di riflessione anche in vista della chiusura delle contrattazioni da cui a nostro avviso questa materia deve essere assolutamente espunta per tutta una serie di motivi che esponiamo. Vediamo insieme quali possono essere alcune delle pesanti incongruenze cui andremmo incontro inserendo in contrattazione **la gestione del personale di sostegno** così come richiesto da molte scuole.

1. Mettere in contrattazione una **modalità di scambio orario tra docente e assistente specialistico** al fine di permettere che il docente di sostegno venga utilizzato come supplente in altre classi non trova alcun appiglio normativo. In presenza dell'alunno o dell'alunna con disabilità il docente di sostegno non può essere mai spostato dalla sua classe. **L'art. 13 comma 6 della legge 104/92** dispone chiaramente che *"gli insegnanti di sostegno assumono la **contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti**".*

2. Mettere nero su bianco che **quando l'alunno o l'alunna con disabilità è assente** l'insegnante di sostegno è automaticamente a disposizione della scuola è un altro passaggio senza giustificazione normativa. Secondo la lettura di alcune riviste, la norma che vieta l'utilizzo del docente di sostegno nelle supplenze si applicherebbe solamente in **presenza** degli alunni con disabilità. In caso contrario, sempre secondo questa interpretazione, deve ritenersi che l'insegnante di sostegno sia a disposizione e possa essere utilizzato per le supplenze in analogia con **i docenti che hanno ore a disposizione**. Non sarebbe pertanto legittimo, in quest'ottica, sostenere che l'insegnante di

sostegno in **assenza** dell'alunno con disabilità debba rimanere nella sua classe poiché in questo caso caso si troverebbe in condizioni simili a quelle di un **docente curricolare** il quale, in assenza della sua classe (gita o altro) è certamente disposizione della scuola. Si tratta di una lettura che contravviene apertamente alla fonte di legge primaria, cioè la **legge 104**, la quale stabilisce in maniera netta e inequivocabile **il principio di contitolarità** dell'insegnante di sostegno in base al quale anche in **assenza** degli alunni con disabilità i docenti di sostegno sono a tutti gli effetti **in servizio sulla loro classe** in quanto **contitolari**. I diversi **orientamenti** di scuole o USR che consentono supplenze ai docenti di sostegno in orario sulla classe solo quando l'alunno o l'alunna con disabilità è assente rimangono appunto orientamenti senza effetti vincolanti per nessuno e per di più non rispettano il principio di contitolarità.

3. Inserire in contrattazione inoltre che **in assenza dell'alunno o dell'alunna con disabilità** i docenti di sostegno debbano effettuare **comunicazione** alla dirigenza per rendersi disponibili per le eventuali supplenze, o anche semplicemente al fine di specificare che per le attività previste è comunque necessaria la **compresenza** del docente di sostegno in classe in modo tale da permettere alla dirigenza di individuare per le supplenze altro personale docente in servizio, è poco praticabile. **L'insegnante di sostegno non deve dichiarare proprio nulla, perché stando in classe anche in assenza degli alunni con disabilità si trova esattamente dove deve essere: sul suo posto di lavoro.**

4. Ugualmente non praticabile è l'opzione di mettere in contrattazione la possibilità che, **in assenza dell'insegnante curricolare**, il docente di sostegno possa stare da solo in classe ma solo **in assenza di casi con gravità**. Stante che la distinzione gravità / non gravità non autorizza né giustifica una compressione dei diritti previsti dalla normativa in vigore, per dirimere la questione citiamo la **Nota MIUR – USR Lombardia, Ambito territoriale di Como, circ. 10 novembre 2017, n. 7490** che sul punto è di una chiarezza cristallina: «Utilizzare [...] l'insegnante di sostegno per effettuare supplenze, oltre a costituire **inadempimento contrattuale**, comporta innegabilmente anche **l'illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito**, ai danni dell'alunno disabile affidatogli. Infatti il suo utilizzo nelle ore di supplenza modifica il ruolo per il quale è nominato diventando per quelle ore docente curricolare e quindi costretto ad **interrompere il lavoro di inclusione**. Ciò vale non solo nelle situazioni in cui il docente debba recarsi a fare supplenza in altra classe, interrompendo in tal modo di fatto il pubblico servizio per il quale ricopre il suo ruolo, ma **anche quando è chiamato a sostituire il collega curricolare della classe in cui è in servizio**. Anche in questo caso infatti il docente di sostegno nelle ore di supplenza smette di ricoprire il proprio ruolo diventando

per quelle ore docente curriculare e quindi **interrompendo il lavoro di inclusione**». Si tratta di una nota importante che sbarra definitivamente la strada a questa pratica illegittima che, dietro il paravento di una non meglio precisata riorganizzazione delle attività didattiche nasconde in verità un giro di parole volto a ledere un diritto costituzionalmente garantito.

5. In ultimo, molte dirigenze si appellano a una vecchia nota ministeriale (**n. 9839 del 2010**) che richiama l'attenzione "sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, **salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili**". Da parte nostra, noi richiamiamo le ultime **Linee Guida del 2017** che, a proposito delle attività di sostegno, chiariscono che esse devono essere portate avanti "escludendo categoricamente impieghi impropri come l'uso della risorsa sostegno per attività di supporto destinate genericamente a tutta la classe senza nessun riferimento agli obiettivi del singolo PEI, o per **altre esigenze della scuola non immediatamente riferibili all'alunno/a titolare del PEI, quali ad esempio la possibilità di sostituire docenti assenti**".

Nel conflitto tra la **nota del 2010** e le ultime **Linee Guida**, tra l'incudine di dover garantire la **sicurezza** all'interno delle scuole e il martello dei **tagli al personale**, si crea una zona grigia in cui l'emergenza dei "casi non altrimenti risolvibili" diventa un alibi che vorrebbe assolvere tutti, a partire dal ministero. Noi dobbiamo invece ribadire con forza che lo stato di emergenza in cui si è volutamente fatta precipitare la scuola è assolutamente incompatibile con un luogo in cui si formano i cittadini e le cittadine di domani, e che riteniamo inaccettabile il fatto che i nostri alunni e le nostre alunne con disabilità continuino a fare le spese di una politica che scientemente persegue la **distruzione della scuola pubblica**. Dobbiamo denunciare questo gioco delle tre carte perché è nostro dovere **difendere i diritti degli alunni e delle alunne con disabilità** che ci sono quotidianamente affidati.

Come Cobas Scuola Pisa

1. chiediamo alle nostre Rsu di espungere dalla contrattazione qualsiasi riferimento all'utilizzo degli insegnanti di sostegno per la sostituzione dei colleghi assenti;
2. organizzeremo momenti di riflessione, formazione e informazione sul tema estesi a tutto il personale della scuola interessato;
3. invitiamo i colleghi dei docenti a prendere posizione pubblica sul tema eventualmente attraverso specifiche mozioni.